



*Ministero dell' Ambiente e della  
Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Riqualificazione del molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il molo Sanità e il molo Sant'Agostino del porto di Cagliari</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>10608</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Marina di Porto Rotondo s.r.l.</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 1016 del 26 marzo 2024</b> <b>Parere della Regione Sardegna n. 9400 del 20 marzo 2024</b>

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 17/04/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 17/04/2024



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che il progetto "Riquilificazione del molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il molo Sanità e il molo Sant'Agostino del porto di Cagliari" è stato sottoposto a Valutazione Preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclusasi con provvedimento protocollo n. 131422/MASE del 9 agosto 2023, con il quale è stato ritenuto che *"non si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi legati al progetto"*

*in valutazione [...] e pertanto che lo stesso debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;*

**VISTA** l'istanza di Verifica di assoggettabilità a procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dalla società Marina di Porto Rotondo s.r.l. con nota assunta al protocollo n. 185718/MASE del 16 novembre 2023, per il progetto stesso;

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa con l'istanza, e delle integrazioni fornite dal proponente nel corso del procedimento;

**VISTA** la nota protocollo n. 198130/MASE del 4 dicembre 2023 con cui la Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

**PRESO ATTO** che lo studio preliminare ambientale e la documentazione allegata sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 4 dicembre 2023, e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

**PRESO ATTO** che la Regione Autonoma della Sardegna ha evidenziato il concorrente interesse regionale, e che pertanto, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante regionale;

**PRESO ATTO** che l'intervento è riferibile alla tipologia di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., punto 11, denominata *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate”*;

**CONSIDERATO** che il progetto consiste in:

- riqualificazione del Molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino da realizzare a seguito della demolizione, ricostruzione del terminal passeggeri;
- risistemazione delle aree pubbliche limitrofe e l'effettuazione delle opere adeguate a realizzare i servizi di approdo per imbarcazioni fino a 80 mt;
- realizzazione di un pontone d'attracco per il carico- scarico delle navi RO-RO;

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenute in opportuna considerazione dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nell'espressione del proprio parere di competenza;

**PRESO ATTO** in particolare del parere n. 9400 del 20 marzo 2024, assunto al protocollo n. 53335/MASE del 20 marzo 2024, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di tali siti, ma nell'intorno dell'area di progetto sono presenti:

- ZSC ITB040022 - "Stagno di Molentargius e territori limitrofi";
- ZSC ITB040023 - "Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla";
- ZSC ITB042242 - "Torre del Poetto";
- ZSC ITB042243 - "Monte Sant'Elia, Cala Mosca e Cala Fighera";
- ZPS ITB044002 - "Saline di Molentargius";
- ZPS ITB044003 - "Stagno di Cagliari";

**PRESO ATTO** pertanto che per i suddetti siti è stato presentato specifico Studio di Incidenza di Fase 1 ("*Screening*"), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**CONSIDERATO** che nel parere allegato, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA ha valutato che "*Lo screening VInCA effettuato dal proponente a valle del sopralluogo anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione appare indicare la mancanza di impatti significativi e negativi sulle aree ecologicamente sensibili più prossime*";

**ACQUISITO** il parere n. 1016 del 26 marzo 2024 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al protocollo n. 63472/MASE del 4 aprile 2024, costituito da n. 33 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con detto parere, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

**RITENUTO**, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del procedimento e dalla Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto "Riqualficazione del molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il molo Sanità e il molo Sant'Agostino del porto di Cagliari", sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Esito verifica**

1. Il progetto “Riqualificazione del molo Sanità con la realizzazione di una struttura turistico ricettiva ed il rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il molo Sanità e il molo Sant’Agostino del porto di Cagliari”, non è da assoggettare alla procedura di VIA ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.

### **Art. 2**

#### **Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n. 1.016 del 26 marzo 2024.
2. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 3**

#### **Condizioni ambientali della Regione Autonoma della Sardegna**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al provvedimento dirigenziale della Regione Autonoma della Sardegna, n. 9400 del 20 marzo 2024, ove non in contrasto con le condizioni ambientali di cui all’articolo 2.
2. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato provvedimento.

### **Art. 4**

#### **Verifiche di Ottemperanza**

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nei pareri della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna.
3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall’autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvederà con oneri a carico del proponente, laddove le attività richieste ai “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

**Art. 5**  
**Pubblicazione**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Marina di Porto Rotondo s.r.l., al Ministero della cultura, all'ARPA Sardegna e alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente provvedimento, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna, è pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)